

COMUNE DI PORTO VIRO

(Provincia di Rovigo)

R E G O L A M E N T O

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

(adottato con deliberazione consiliare n. 2 del 12.02.2013 e
modificato con DCC n.23 del 27.9.2017 e DCC n.18 del 26.04.2018)

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita presso il Comune di Porto Viro la Commissione Comunale per le Pari Opportunità quale organismo permanente di consultazione, in attuazione del principio di parità sancito dall'Art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità nazionali ed internazionali, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 30/12/1987 N.62 "Istituzione della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna" ed in attuazione dell'Art.18 e 19 dello Statuto del Comune di Porto Viro, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne e per la valorizzazione della soggettività femminile.

2. La Commissione è organo consultivo del Comune nelle iniziative riguardanti le politiche di genere, per l'effettiva attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione e dalle leggi nazionali.

3. La Commissione Comunale per le Pari Opportunità promuove e sviluppa una cultura tesa a rimuovere ogni forma di discriminazione di genere al fine di poter attingere anche a tutte le potenzialità femminili per favorire un processo di crescita della società, con funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale.

In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del Comune e la società civile femminile.

ART. 2 FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si attiverà per formulare proposte finalizzate in particolare:

a – a svolgere e promuovere indagini conoscitive sulla situazione attuale della donna e svolgere ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel Comune di Porto Viro;

b – a promuovere progetti e interventi diversificati intesi ad espandere l'accesso delle donne al lavoro ed incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale in materia di parità;

c – a promuovere occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e di genere, individuando le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione, proponendo iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile, dell'educazione dei figli e rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;

d – a favorire l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative riguardanti la condizione femminile promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione inerente le donne in rapporto ai mezzi di comunicazione,

e – a favorire l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di interventi di organismi ed Enti Locali (ASL, Enti Locali, Scuole ...);

f – a verificare la corretta applicazione delle leggi sulla parità in materia di lavoro di impiego e promuovere iniziative affinché vengano superati i casi di discriminazione illegittima o violazioni di legge di parità o comunque attinenti alla condizione della donna;

g - a promuovere seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle pari opportunità e per salvaguardare l'immagine della donna;

h – a promuovere progetti di sperimentazione per nuovi servizi a favore delle donne nel merito di pratiche amministrative, di informazione legislativa ed altri che si riterranno opportuni;

i - a promuovere la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;

l – ad esprimere il proprio parere su progetti comunali che riguardano la condizione femminile;

m – a promuovere iniziative inerenti gli individui nella loro diversità, sia essa fisica che sociale che religiosa.

ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è così composta

- Sindaco o Assessore Delegato, membro di diritto;

- 6 membri, di cui almeno 4 donne, proposti da organizzazioni ed associazioni, comitati operanti nel territorio comunale, ordini professionali; i suddetti enti potranno segnalare i loro candidati rispondendo ad un avviso che verrà pubblicato all'Albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzi le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati;

- 3 membri, di riconosciute qualità ed esperienze di carattere professionale, culturale e scientifico designati dai Capigruppo Consiliari di cui almeno 1 in rappresentanza della minoranza.
Le proposte di candidatura devono essere corredate da un curriculum che evidenzia le competenze, i titoli professionali e l'esperienza dei candidati.

La Commissione è nominata dal Sindaco.

ART. 4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale e opera fino alla nomina della nuova Commissione.

I Componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze ingiustificate dalle sedute della Commissione.

Alle riunioni della Commissione possono essere invitati rappresentanti di associazioni e di organismi di partecipazione popolare, rappresentanti della Regione e della Provincia o di altri comuni interessati ai temi da discutere.

In tali riunioni sono consentiti interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze e di sostegno.

ART. 5 PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

La prima seduta della Commissione è convocata dal Sindaco per l'elezione, nel proprio seno fra i membri eletti, del Presidente e del Vice-Presidente.

L'elezione avviene distintamente e per scheda segreta. E' eletto Presidente o Vice Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.

Qualora dopo due votazioni consecutive nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si provvede ad una terza votazione e risulterà eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti e a parità dei voti il più anziano di età.

Spetta al Presidente:

a - convocare la Commissione,

b - presiedere le riunioni della Commissione;

c - proporre l'ordine delle riunioni della Commissione;

d - promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione ogni qual volta lo richieda 1/3 dei suoi componenti.

ART. 6 STRUTTURE OPERATIVE

La Commissione ha sede presso il Municipio.

Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di dipendenti comunali, con funzione di segretario, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il segretario della Commissione provvederà a redigere verbale di ogni seduta riportando, sommariamente, la discussione intervenuta e le determinazioni adottate.

ART. 7 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

La Commissione presenterà al Consiglio Comunale tramite l'Assessorato competente, il proprio programma annuale entro il 30 settembre di ogni anno e entro 60 giorni dalla sua istituzione.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Nel bilancio di previsione del Comune verrà istituito un apposito capitolo denominato "Spese per la realizzazione delle pari opportunità".

La partecipazione alle sedute è gratuita, fatte salve diverse disposizioni previste nello Statuto.

Per la partecipazione a riunioni, attività, convegni, congressi, ed altre iniziative di genere, le componenti della Commissione hanno diritto al rimborso di eventuali spese di trasferta documentate, se e in quanto dovute, con le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale per viaggi e missioni degli Amministratori Locali per l'esercizio del mandato elettivo.